Ministero dell'Interno

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino

Prot. n. 2026-02

FASCICOLO:

CUI: **)**

Nella seduta del giorno 29/09/2026 la Commissione

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale (modello C3) presentata da

, nato il: 15/05/2008 a (Gambia), di nazionalità: gambiana

Nome precisato rispetto al modello c3

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722 ed il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO di quanto è emerso nel corso dell'audizione del 28/09/2026 ed alla luce di quanto in precedenza dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della sua richiesta presentata in data 22/09/2026 (data modello C3) e tramessa alla Commissione in pari data;

VISTO l'articolo 28-bis ("Procedure accelerate"), comma 2 lett. c del D. Lgs. n. 25/2008 e rilevato che il Gambia rientra nella lista dei paesi di origine sicuri;

CONSIDERATO che nonostante nel caso di specie l'esame della domanda di protezione internazionale sia stato avviato in applicazione della procedura accelerata ai sensi della suindicata disposizione normativa in quanto il richiedente tuttavia la Commissione ritiene di applicare la procedura ordinaria, tenuto che il richiedente risultava essere minore al momento della manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, risultante dall'elenco AFIS;

PREMESSO che il richiedente in sede di audizione ha dichiarato di essere cittadino del Gambia, di essere nato a

PREMESSO che il riconoscimento dello *status* di rifugiato è subordinato alla sussistenza delle condizioni individuate nell'articolo 1(A) della Convenzione di Ginevra.

PREMESSO che il richiedente in sede di audizione ha dichiarato quanto segue a fondamento della sua richiesta di protezione:

ATTESO che il richiedente, in caso di rimpatrio, teme che la sua vita sia in pericolo a causa del marito della madre adottiva, nonché delle persone a cui rubava quando viveva in strada; e che teme, inoltre, il fatto di non avere più nessuno in Gambia, essendo partito da piccolo e diversi anni fa;

CONSIDERATO che dall'analisi delle dichiarazioni rese dal richiedente, dalle prove documentali depositate e dall'esame delle fonti visionate dalla Commissione, ai fini della valutazione dell'istanza di protezione internazionale presentata dal richiedente, la Commissione ritiene:

- Credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese;
- Credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla condizione di disagio e di abbandono familiare patiti dal richiedente in età infantile nel paese di origine, alla luce della linearità e della coerenza delle dichiarazioni rese sul punto;
- Non credibili, e pertanto rigettati, gli elementi relativi agli aspetti religiosi della vicenda narrata, a causa di profili di genericità e incoerenza. Il richiedente forniva dichiarazioni vaghe in merito al fatto che l'ostilità e i maltrattamenti del marito della madre adottiva fossero connessi al fatto che egli non praticasse la religione musulmana. L'istante rendeva, altresì, dichiarazioni generiche e incoerenti sia sulla propria pratica religiosa sia su quella della madre adottiva; nello specifico, riferiva in un primo momento di essere stato in passato musulmano per poi avvicinarsi al cristianesimo, salvo poi negare tale versione, senza chiarire adeguatamente l'incongruenza emersa. Dichiarazioni sommarie e non circostanziate emergevano anche con riferimento alla fede della madre adottiva e alla sua conversione all'Islam;
- Non fondati i timori per la propria incolumità espressi dal richiedente, alla luce dei rilievi di non credibilità su esposti, nonché della genericità con cui gli stessi risultano formulati, sia in relazione ai rischi connessi con il marito della madre adottiva, sia con riferimento a quelli collegati ai furti commessi in Guinea per procacciarsi del cibo;
- Generalmente credibili gli elementi relativi alla ricostruzione del percorso migratorio del richiedente, con particolare riferimento alla partenza dal paese di origine in tenera età, alle varie tappe effettuate nei diversi paesi di transito e al traumatico vissuto in giovane età in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani subite, alla luce della linearità e coerenza delle dichiarazioni rese;

RITENUTO che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951, per i suesposti motivi di non credibilità;

RITENUTO, altresì, che non vi siano gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 lett. a) e b) D. Lgs. 251/2007;

CONSIDERATO inoltre che, non essendo la zona di provenienza del richiedente asilo priva del controllo statale e/o soggetta a violenza generalizzata (nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: si veda a proposito *Diakité v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, C-285/12, 30 gennaio 2014, par. 28, disponibile in italiano all'indirizzo: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d59c9ad47e39d74195972585b82dba4b69.e34Ka

xiLc3qMb40Rch0SaxuNbxr0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=147061&occ=first&dir=&cid=22343; *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie*, C-465/07, 17 febbraio 2009, disponibile in italiano all'indirizzo: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11605), non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria secondo i criteri dettati dall'art. 14 lett. c) del decreto legislativo n° 251 del 2007 e s.m.i.; ciò anche alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza europea, la quale, tra i diversi elementi, soggettivi e oggettivi, da prendere in considerazione in sede di valutazione di tale forma di danno grave, indica anche l'estensione e l'ambito territoriale di un eventuale conflitto e della relativa violenza indiscriminata nonché l'effettiva destinazione del richiedente in caso di rientro nel suo Paese (si veda a proposito EASO, *Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU) - A judicial analysis*", dicembre 2014, http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf).). In particolare, si osserva come il caso in esame manchi dei menzionati elementi di ordine oggettivo, posto che, stando alle COI più recenti, la zona del Gambia di provenienza dell'istante non appare attualmente interessata da violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale (sulla situazione politica e di sicurezza del Gambia si vedano: Amnesty International: The State of the World's Human Rights; Gambia 2024, 29 April 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2124721.html; USDOS - US Department of State: 2024 Country Reports on Human Rights Practices: The Gambia, 12 August 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2128508.html ; Bertelsmann Stiftung: BTI 2024 Country Report Gambia, 19 March 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105863/country_report_2024_GMB.pdf ; UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel; Report of the Secretary-General [S/2025/187], 26 March 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2123865/n2506305.pdf; HRC - UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Gambia; Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [A/HRC/WG.6/48/GMB/2], 8 November 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2119776/g2419756.pdf; Freedom House: Freedom in the World 2025 - The Gambia, 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2129048.html ;

RITENUTO che, nel caso di specie, esistono fondati motivi di ritenere che un eventuale rimpatrio esporrebbe il richiedente alla lesione dei suoi diritti fondamentali con conseguente violazione degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano, così come sancito al comma 1.1., dell'art. 19 del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii, ciò alla luce delle peculiarità del caso in esame e, in particolare, dei seguenti elementi: il significativo periodo di assenza dal paese di origine, unito dalla circostanza di averlo lasciato in tenera età; le gravi violazioni dei diritti umani che il richiedente subiva nei paesi di transito quando era ancora minore d'età; l'arrivo in Italia in qualità di minore straniero non accompagnato; l'assenza di legami familiari o di una rete sociale di supporto nel paese origine, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria. Si ritiene che tali elementi, che delineano un profilo di vulnerabilità in capo all'istante, siano idonei a configurare il rischio di una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare in caso di rientro nel paese di origine, valutato anche in un'ottica comparativa, tenendo conto del proficuo percorso di inserimento sociale avviato sul territorio nazionale a un anno dal suo arrivo da parte del richiedente, oggi appena neomaggiorenne;

RITENUTO pertanto di applicare l'art. 32 comma 3 del D.lgs. 25/2008;

La Commissione, all'unanimità:

DECIDE

di non riconoscere la protezione internazionale.

Si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e s.m.i.

Inglese